

N. R.G. 4028/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE SPEC. IMPRESA**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori

DOTT. RAFFAELE DEL PORTO	PRESIDENTE
DOTT. CARLO BIANCHETTI	GIUDICE REL.
DOTT.SSA ALESSIA BUSATO	GIUDICE

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **(omissis)** del ruolo generale dell'anno **2019**

vertente tra

. **(omissis)** attore,

con l'avv. . **(omissis)** e

. **(omissis)** e . **(omissis)**

Convenuti, con l'avv. **(omissis)**

e

. **(omissis)**

Convenuto con l'avv. . **(omissis)**

e

. **(omissis)**

convenuto, con l'avv. Biagio Riccio

e

(omissis)

Convenuto, contumace

Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9.11.2023 e, perciò, per tutte le parti, come da foglio allegato al verbale di udienza.

Il Tribunale, letti gli atti e i documenti di causa, osserva quanto segue.

Con ordinanza in data 2.2.2018, il giudice delegato del Tribunale di Brescia ha autorizzato il ricorrente . **(omissis)** (in seguito, per brevità, anche “il Fallimento” o “la Cooperativa” o “la fallita”) a stare in giudizio nei procedimenti nei confronti dell'amministratore unico, dei soci e di eventuali soggetti terzi interessati e, ove necessario, a promuovere giudizi, con l'assistenza dell'avv. . **(omissis)**.

MOTIVAZIONE

1. Svolgimento del processo.

Con atto di citazione notificato in data 8 – 14 marzo 2019, la curatela del Fallimento . **(omissis)** conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 146 L.F. i signori . **(omissis)**, nella loro rispettiva qualità di amministratore di diritto e di co-amministratori di fatto della società poi fallita, per ottenere: *i)* l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità solidale di tutti i convenuti per la distrazione di 1201 suini, con conseguente condanna al risarcimento, in favore del fallimento, della somma di Euro 226.989,00 o della diversa somma di giustizia; *ii)* l'accertamento e la declaratoria di responsabilità di **(omissis)** per la distrazione della somma complessiva di € 54.482,50, realizzata mediante due bonifici dal conto corrente della società presso la banca . **(omissis)** di Cesena, con condanna al risarcimento di detta somma in favore del Fallimento; *iii)* l'accertamento e la declaratoria di responsabilità di **(omissis)** per la distrazione della somma di Euro 31.710,25 realizzata mediante due bonifici dal conto corrente della società presso la banca **(omissis)** di Cesena, con condanna al risarcimento di detta somma in favore del Fallimento; *iv)* l'accertamento e la declaratoria di responsabilità di **(omissis)** , in via tra loro solidale, per la distrazione della somma di € 98.509,51, dal c/c n. **(omissis)** della fallita presso la Banca **(omissis)** , in corrispondenza di ogni incasso ricevuto dalla Regione Lombardia, mediante bonifici a favore di **(omissis)** , nel 2016, in stato di conclamato dissesto, con condanna in solido a risarcire il fallimento della somma indicata; *v)* l'accertamento e la declaratoria di responsabilità, in via tra loro solidale, di **(omissis)** e di **(omissis)** per la distrazione della somma di Euro 60.000,00, con condanna degli stessi risarcimento di detta somma in favore del Fallimento. In ogni caso con vittoria di spese.

A seguito della costituzione in giudizio dei convenuti **(omissis)** e delle allegazioni da questi svolte riguardo alla presunta distrazione della somma di € 54.482,50, allegata come disposizione patrimoniale operata dall'organo amministrativo dal c/c della cooperativa, in realtà documentata come eseguita dalla banca in qualità di terza pignorata, a favore dei creditori **(omissis)**, il Fallimento rinunciava alla domanda di condanna del convenuto **(omissis)** al risarcimento della somma di € 54.482,50.

Il fallimento esponeva in sintesi che: *i)* la cooperativa, formalmente amministrata dal socio **(omissis)**, ma di fatto gestita da tutti i soci, aveva cessato la propria attività nell'autunno del 2014, e anche la contabilità era aggiornata a tale data; *ii)* l'ultimo bilancio depositato, quello al 31 dicembre 2012, presentava una esposizione debitoria di € 2.042.238,00; *iii)* le bozze di bilancio successive, mai approvate, presentavano voci di passivo che oscillavano tra gli € 2.300.417,00 al 31 dicembre 2013 e gli € 1.954.168,31 al 31 dicembre 2014; *iv)* non erano stati consegnati al curatore i libri sociali obbligatori; *v)* alla data del fallimento la società non aveva alcun bene, a parte una giacenza sui conti correnti aziendali di € 4.818,13; *vi)* l'esame della documentazione disponibile aveva evidenziato le gravi condotte distrattive sopra indicate, anche di rilevanza penale, in danno dei creditori sociali commesse dall'amministratore e dagli soci (e co-amministratori di fatto): *a)* la distrazione di n. 1201 suini rilevata dalla movimentazione gravemente anomala dei registri obbligatori di carico e scarico dei capi di bestiame; *b)* la esecuzione di bonifici non giustificati, in uno stato di dissesto e insolvenza della società, per una somma totale di € 54.482,50, in data 14.7.2014, dal c/c **(omissis)** – filiale di Cesena da parte dell'amministratore signor **(omissis)** unico legittimato a operare sul conto (come sopra anticipato, la relativa domanda risarcitoria era stata poi rinunciata in corso di causa); *c)* la effettuazione di bonifici parimenti non giustificati della somma complessiva di € 31.710,25 nel 2016 dal medesimo conto **(omissis)** da parte dell'amministratore **(omissis)**, a distanza di due anni dalla cessazione dell'attività sociale e in prossimità della dichiarazione di fallimento; *d)* la distrazione in favore di **(omissis)** della somma complessiva di € 98.509,51 dal c/c n. **(omissis)**, pervenuta alla società dalla Regione Lombardia a titolo di PAC; *e)* la distrazione della somma complessiva di € 60.000,00 dal c/c n. **(omissis)** - proveniente da diversi versamenti effettuati dalla società **(omissis)**, mediante bonifici privi di valida giustificazione e in palese danno dei creditori sociali (la legittimazione ad operare sul conto era di **(omissis)**) – circostanze tutte che giustificavano le domande risarcitorie sopra riportate.

All'udienza dell'11 luglio 2019 veniva dichiarata la contumacia del convenuto (omissis).

Si costituiva il convenuto **(omissis)** , contestando integralmente in fatto e in diritto le pretese della curatela fallimentare, negando di avere mai assunto la qualità di amministratore di fatto né di aver mai compiuto attività gestoria; nel merito delle contestazioni di parte attrice il convenuto allegava la mancanza di alcuna prova della lamentata distrazione di 1201 capi, affermando che il registro di carico e scarico documentava in modo esauriente la destinazione di tutti gli animali, e contestava la fondatezza della asserita distrazione della somma di € 98.509,71, dal momento che i relativi versamenti erano imputabili al pagamento di un canone di locazione di fondi rustici, stipulato tra la Fallita ed esso **(omissis)** , il cui ammontare, indicativamente fissato in € 80.000 annui, era in realtà commisurato all'entità dei contributi PAC della Regione Lombardia, che erano stati effettivamente incassati dalla **(omissis)** nell'ammontare complessivo di € 98.509,71.

Si costituiva anche il convenuto **(omissis)** , chiedendo il rigetto della avversa domanda, chiedendo l'integrale rigetto della domanda della curatela, contestando la mancanza di prova della propria qualità di co-amministratore della società poi fallita e della propria commissione di atti gestori, e comunque della distrazione di suini dal patrimonio sociale.

Si costituivano infine (tardivamente, essendo la comparsa di costituzione stata depositata solo due giorni prima della udienza fissata per la prima comparizione delle parti) i convenuti **(omissis)** , contestando in fatto e in diritto le pretese di parte attrice, delle quali chiedevano l'integrale rigetto; i convenuti **(omissis)** in sintesi: *i)* eccepivano la prescrizione del diritto fatto valere dalla curatela, essendo in tesi decorso il quinquennio tra i fatti e la proposizione dell'azione; *ii)* allegavano inoltre: *a)* che l'unico vero gestore della società era stato il convenuto **(omissis)** ; *b)* che la contestazione relativa alla sottrazione di suini era infondata, in quanto non provata, atteso che le normative in vigore non avrebbero comunque permesso di immettere nel mercato bestiame privo della prevista documentazione sanitaria in uscita e che le movimentazioni di bestiame sono comunque registrate a livello nazionale potendosi ipotizzare solo una mancata registrazione, occasionale, di un decesso ma non un trasferimento; *c)* che anche la contestazione relativa alla distrazione di € 54.482,50, di € 28.295,77 e di € 3.414,48 era infondata, atteso che tali somme erano state oggetto di pignoramento presso terzi, e non erano state oggetto di disposizione da parte dell'organo amministrativo; *d)* che, del pari, la contestazione relativa alla distrazione della somma di € 98.509,51 era priva di fondatezza, atteso che si trattava di corrispettivo versato al concedente **(omissis)** per il subaffitto di un fondo rustico necessario alla società per l'attività di coltivazione che le avrebbe permesso di mantenere i diritti PAC;

e) che, infine, anche la censura relativa alla distrazione di € 60.000 doveva ritenersi infondata, atteso che tale somma costituiva il pagamento, da parte di **(omissis)** , di un suo debito di € 54.000,00 nei confronti di **(omissis)** (il quale era colui che aveva materialmente incassato la somma, per il tramite del c/c della società fallita); che il residuo importo era stato invece utilizzato per il pagamento di creditori sociali, e non era mai pervenuto nel patrimonio dei convenuti.

La causa, istruita mediante memorie, produzione di documenti e prove per testi, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 9.11.2023, sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.

2. Merito - Premessa.

Per ragioni di ordine metodologico appare opportuno dapprima analizzare separatamente le diverse condotte distrattive enucleate dalla curatela attrice, per poi analizzare la questione della riferibilità di tali condotte ai singoli convenuti.

3. L'eccezione di prescrizione.

Tale eccezione risulta sollevata tardivamente, essendo appunto tardiva la costituzione dei convenuti che l'hanno formulata, con la conseguente decadenza dalla possibilità di farla valere, a mente del combinato disposto degli artt. 171, comma secondo, e 167, cpv., c.p.c., decadenza tempestivamente rilevata dalla parte attrice sin dalla prima difesa successiva, e comunque rilevabile anche d'ufficio (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. VI, ord. n. 1821 del 28 gennaio 2021).

Non sembra peraltro inutile aggiungere che in ogni caso il termine prescrizione non è maturato, essendo, come si vedrà in appresso, tutte le condotte contestate compiute in data non anteriore al 28 febbraio 2014, ed avendo il curatore costituito in mora tutti i convenuti, così interrompendo il termine prescrizione, in data 13-19 marzo 2018.

4. La distrazione di n. 1201 suini (rectius: del prezzo di vendita di tali animali).

La censura è fondata, nei limiti che verranno illustrati in appresso.

Ed in effetti le risultanze di causa rendono evidente come dal registro di carico e scarico degli animali risulta che alla data del 6 novembre 2014 – quando risultava scaricata l'ultima movimentazione – non risultava in carico alcun animale (cfr. doc. 3 della parte convenuta **(omissis)**) – ciò conferma quanto dichiarato al curatore dall'amministratore formale della società, **(omissis)** , secondo il quale al momento della cessazione di fatto dell'attività, nell'autunno del 2014, la stalla era stata svuotata (cfr. dichiarazione a doc. 19 bis di parte attrice); ciò premesso, dalla contabilità acquisita dalla curatela fallimentare risulta che, a fronte dell'acquisto, nel corso dell'anno 2014 (precisamente tra il 28 febbraio

2014 e il 6 maggio 2014), da parte della società poi fallita, di complessivi 1.880 suinetti, nel corso dell'anno 2014 era documentata la vendita di complessivi 679 suini pesanti (vale a dire al termine del loro ingrasso), oltre allo smaltimento delle carcasse di 634 suini morti.

Orbene, deve premettersi che la natura contrattuale della responsabilità dell'amministratore sociale consente alla società che agisca per il risarcimento del danno, o al curatore in caso di sopravvenuto fallimento di quest'ultima, di allegare l'inadempimento dell'organo amministrativo quanto alla gestione delle giacenze di magazzino, restando a carico del convenuto l'onere di dimostrare l'utilizzazione delle merci nell'esercizio dell'attività d'impresa (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 16952 del 10 agosto 2016).

A tale proposito deve affermarsi che dal registro di carico e scarico (cfr. doc. 2, prodotto dalla difesa (omissis) in memoria istruttoria n. 2) risulta che, dopo il primo acquisto di 600 suinetti in data 28 febbraio 2014, era stato registrato lo scarico di 270 suini morti (il 17 aprile 2014); dopo il secondo acquisto di complessivi 1280 suinetti, avvenuto tra il 28 aprile e il 6 maggio 2014, era stato registrato lo scarico di 373 suini morti, in tre riprese (102 carcasse il 16 giugno 2014, 150 carcasse il 20 luglio 2014 e 111 il 6 novembre 2014); che, sottraendo dal numero di capi acquistati a partire dal 28 febbraio 2014 il numero dei capi venduti in data successiva (679) e il numero dei capi le cui carcasse sono state scaricate dopo tale data ($270 + 363 = 633$) ne risulta un ammanco di 568 capi.

Né può ritenersi, come pretenderebbe la difesa di (omissis), di poter giustificare tale ammanco con scarichi di capi morti avvenuti in data anteriore all'acquisto dei 600 capi in data 28 febbraio 2014 (dal momento che nessuna delle difese ha fornito la prova che gli acquisti fatturati da (omissis) tra il 28 febbraio e il 6 maggio 2014 si riferivano a capi consegnati nell'anno precedente – circostanza questa assai poco verosimile, prima ancora che sfornita di alcun supporto documentale).

Da ciò consegue che deve ritenersi che, non avendo alcuno dei convenuti documentato né financo allegato alcuna plausibile giustificazione relativamente alla sorte dei rimanenti 568 suini acquistati dalla società poi fallita nell'anno 2014, e pacificamente non rinvenuti dal curatore alla data del fallimento (anzi: certamente non più esistenti alla data della cessazione di fatto dell'attività della società, come affermato dal suo amministratore di diritto, e confermato dalle risultanze del registro di carico e scarico), deve ritenersi provato che gli stessi animali (o, più probabilmente, il prezzo della loro alienazione a terzi soggetti) erano stati distratti per fini diversi da quelli aziendali (non risultando né contabilizzata la loro vendita né accreditato sui conti correnti della fallita il relativo prezzo).

Per quanto attiene alla quantificazione del danno derivante da tale condotta distrattiva, essa andrà determinata nella misura di € 79.380,00 (568 x 140 x € 1,35 = € 79.520,00) essendo da un lato condivisibile il criterio di calcolo adottato dal curatore fallimentare, d'altro lato tale criterio non essendo stato specificamente contestato da alcuna delle parti convenute.

Tale condotta dovrà essere addebitata al convenuto **(omissis)**, amministratore di diritto della società fallita, ma anche ai convenuti **(omissis)** e **(omissis)**, i quali hanno dichiarato di essere stati coamministratori di fatto della società, in una confessione stragiudiziale resa al curatore fallimentare in data 5 aprile 2017 (cfr. doc. 7 di parte attrice).

Al contrario non vi sono elementi sufficienti per addebitare la condotta anche agli altri due convenuti, **(omissis)** e **(omissis)** (per i quali non vi sono elementi oggettivi che consentano di avvalorare la dichiarazione resa in tal senso dagli altri soci convenuti).

5. La distrazione della somma complessiva di € 31.710,25, addebitata sul c/c (omissis) tra il 22 agosto 2016 e il 31 ottobre 2016.

Osserva il collegio come delle due somme addebitate alla società fallita, quella avvenuta in data 30 ottobre 2016, dell'importo di € 3.414,48, non può essere annoverata tra le condotte distrattive, dal momento che la contabile bancaria porta la causale di "*pignoramento presso terzi*" (cfr. doc. 29 di parte attrice) – ciò che induce ad escludere che essa sia ascrivibile ad una condotta volontaria dell'organo amministrativo, invece che ad un atto compiuto da **(omissis)** (evidentemente all'epoca debitrice della società poi fallita) su ordine del giudice in una procedura di esecuzione presso terzi promossa da taluno dei creditori della società poi fallita.

A conclusione opposta dovrà invece giungersi con riguardo al residuo addebito datato 22 agosto 2016 (dell'importo di € 28.295,77), la cui contabile reca la diversa causale "*pagamenti diversi*", che al contrario disvela una condotta autonoma dell'organo amministrativo, in relazione alla quale, così come per i residui di magazzino, l'organo amministrativo non ha fornito alcuna plausibile giustificazione circa la destinazione di tale asset patrimoniale ad una finalità d'impresa.

Anche in questo caso tale condotta dovrà essere ascritta al convenuto **(omissis)**, amministratore di diritto della società fallita, non risultando che altri avesse la possibilità di operare sul conto – peraltro in ogni caso l'amministratore di diritto dovendo rispondere della eventuale condotta altrui per omessa vigilanza.

Non potrà invece essere addebitata ai convenuti **(omissis)** e **(omissis)**, pure dichiaratisi coamministratori di fatto della società, nella citata confessione stragiudiziale resa al curatore

fallimentare in data 5 aprile 2017 (cfr. doc. 7 di parte attrice), in difetto di specifica domanda risarcitoria della curatela anche nei loro confronti.

6. La distrazione della somma complessiva di € 98.509,51 dal c/c (omissis) tra il 2 dicembre 2015 e l'11 luglio 2016.

Si tratta di somme provenienti dalla Regione Lombardia a titolo di PAC; le somme venivano versate in tre tranches sul conto corrente n. (omissis) della società poi fallita, e riversate il giorno stesso o nei giorni immediatamente successivi da (omissis) in favore di (omissis) .

La circostanza, pacifica nella sua storicità, veniva giustificata dall'autore della condotta e dal suo beneficiario come diretta ad assicurare in favore del (omissis) la fruizione dei PAC già spettanti alla (omissis) (e che la medesima avrebbe perduto avendo cessato di fatto ogni attività), simulando un contratto di subaffittanza agraria di terreni che in realtà avrebbero continuato ad essere coltivati dal (omissis) , stabilendo che il corrispettivo per il subaffitto dei terreni coincidesse con l'importo dei PAC percepiti dalla (simulata) sub conduttrice dei terreni.

Orbene non è chi non veda come (omissis) non avesse alcun valido titolo per fruire dei denari pervenuti nel patrimonio della società poi fallita bonificatigli dallo (omissis) ; di talché dovrà ritenersi (omissis) responsabile ex art. 2394 c.c. (o comunque ex art. 2043 c.c.) della distrazione di tali denari, e (omissis) in quanto concorrente nella condotta commissiva dello (omissis) (né può elidere tale conclusione la circostanza che l'anno successivo (omissis) abbia acquistato i diritti PAC dalla convenuta, pagando tale acquisto € 60.000,00; ed invero non si vede come tale condotta, che comunque assicurava a (omissis) una utilità valevole per l'esercizio 2016 in cambio di un corrispettivo, potesse sanare l'illecito storno in favore di (omissis) di un corrispettivo relativo all'annata agraria 2015).

A tale proposito osserva il collegio come, una volta che sia pervenuto, anche a seguito di attività illecite (come, nel caso che ci occupa, la truffa in danno della regione Lombardia) sia entrato denaro nel patrimonio della società poi fallita, esso non può essere distratto in danno dei creditori; ne consegue che, qualora l'amministratore – resosi responsabile di truffa in danno di terzi – abbia versato il provento del reato nelle casse sociali e lo abbia quindi distratto, tale condotta integra il reato di bancarotta patrimoniale (cfr. Cass. Pen., Sez. V, sent. n. 31911 del 16 marzo 2001; cfr. anche Cass. Pen., Sez. VI, n. 6791 del 10 aprile 2000).

Non potrà invece essere addebitata ai convenuti (omissis) e (omissis) , pure dichiaratisi coamministratori di fatto della società, nella citata confessione stragiudiziale resa al curatore

fallimentare in data 5 aprile 2017 (cfr. doc. 7 di parte attrice), in difetto di specifica domanda risarcitoria della curatela anche nei loro confronti.

7. La distrazione della somma complessiva di € 60.000,00 dal c/c (omissis) tra il 4 ottobre 2016 e il 26 gennaio 2017.

Si tratta di somme versate da (omissis) su uno dei conti correnti della fallita, una parte delle quali (per € 5.500,00) prelevata in contanti, l'altra parte (per complessivi € 54.500,00) successivamente bonificata a favore di (omissis), con diverse causali (“rimborso spese amministratore”, ovvero “disposizione”); anche in questo caso né (omissis) (il quale nega di avere eseguito materialmente gli atti dispositivi) né (omissis) (la cui difesa ammette che era stato proprio (omissis) a disporre delle somma a proprio favore, in quanto creditore del (omissis); peraltro da un lato il convenuto non ha fornito alcuna prova della circostanza di avere vantato un credito nei confronti del (omissis); d'altro lato non si vede il motivo per il quale (omissis) avrebbe dovuto versare le somme sul conto della società, invece che direttamente in favore di (omissis)) hanno fornito la prova che tali disposizioni avessero una effettiva finalità d'impresa; né che fossero state deliberati compensi per l'amministratore di diritto; né che quest'ultimo abbia sostenuto delle spese per la propria attività gestoria.

Di talché anche in questo caso tali condotte distrattive dovranno essere ascritte al convenuto (omissis), amministratore di diritto della società fallita (il quale ha, quanto meno, inottemperato al dovere di vigilanza ai fini di salvaguardia del patrimonio sociale), e al convenuto (omissis), la cui difesa ha ammesso la riferibilità delle condotte distrattive.

Non potrà invece essere addebitata al convenuto (omissis), pure dichiaratosi coamministratore di fatto della società, nella citata confessione stragiudiziale resa al curatore fallimentare in data 5 aprile 2017 (cfr. doc. 7 di parte attrice), in difetto di specifica domanda risarcitoria della curatela anche nei suoi confronti.

8. Conclusioni.

In conclusione, richiamate le considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, il convenuto (omissis) andrà condannato al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società poi fallita e perciò al pagamento, in favore della curatela, dell'importo complessivo di € 266.325,28; il convenuto (omissis) io andrà condannato, in solido con i convenuti (omissis) (per l'intero importo) e (omissis) (limitatamente all'importo di € 79.520,00), al pagamento della somma complessiva di € 139.520,00; il convenuto (omissis) andrà condannato al pagamento, in solido con (omissis),

in favore della curatela, della somma di € 98.509,51; il convenuto **(omissis)** dovrà essere condannato al pagamento, in solido con i convenuti **(omissis)** , della somma di € 79.520,00.

Trattandosi, poi, di credito risarcitorio, e perciò di valore, gli importi indicati vanno assoggettati a rivalutazione secondo l'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a far data dalla dichiarazione di fallimento (17 febbraio 2017).

Spettano poi sugli importi indicati, rivalutati di anno in anno, gli interessi legali a partire sempre dal 17 febbraio 2017 sino al saldo effettivo.

Dovrà invece rigettarsi la domanda proposta dalla curatela nei confronti di **(omissis)** .

Restano assorbite le istanze istruttorie della curatela, che in ogni caso le ragioni della decisione rendono inammissibili per irrilevanza.

9. Spese.

(omissis) va condannato alla rifusione delle spese sostenute dal fallimento **(omissis)** per il presente giudizio, che si liquidano in € 2.455,00= per anticipazioni ed € 22.457,00= per onorari (riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, tenuto conto dell'importo per cui è condanna), oltre 15% per spese generali e accessori di legge; allo stesso modo **(omissis)** vanno condannati alla rifusione delle spese di lite di parte attrice, in solido tra di loro e con il convenuto **(omissis)** , limitatamente all'importo di € 14.103,00, oltre 15 % per spese generali, € 2.455,00= per anticipazioni e accessori di legge (corrispondente ai valori medi dello scaglione relativo all'ammontare delle condanne risarcitorie pronunciate nei loro confronti).

Sempre in applicazione del principio di soccombenza la curatela attrice va condannata alla rifusione, in favore del convenuto **(omissis)** , delle spese di lite, che si liquidano, riconosciuti i valori medi per tutte le fasi (ad esclusione della fase decisoria, non avendo il convenuto depositato la memoria conclusionale) per le cause di valore da € 260.000,01= a € 520.000,00=, tenuto conto dell'importo per cui è condanna, in complessivi € 16.293,00, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

P.Q.M.

pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, condanna il convenuto **(omissis)** al pagamento, in favore dell'attore fallimento di **(omissis)** , della somma di € 266.325,28= oltre rivalutazione e interessi come specificato in

motivazione; condanna il convenuto **(omissis)** al pagamento, in solido con i convenuti **(omissis)** (per l'intero importo) e **(omissis)** (limitatamente all'importo di € 79.520,00), al pagamento della somma complessiva di € 139.520,00=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione; condanna il convenuto **(omissis)** al pagamento, in solido con **(omissis)** , in favore della curatela, della somma di € 98.509,51=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione; condanna il convenuto **(omissis)** al pagamento, in solido con i convenuti **(omissis)** , della somma di € 79.520,00=, oltre rivalutazione e interessi come specificato in motivazione; rigetta la domanda proposta dalla parte attrice nei confronti di **(omissis)** ; condanna il convenuto **(omissis)** al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 22.457,00=, oltre 15% per spese generali, € 2.455,00= per anticipazioni e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese di lite; condanna i convenuti **(omissis)** al pagamento, in solido tra di loro e con il convenuto **(omissis)** , delle spese di lite sostenute dalla parte attrice, limitatamente all'importo di € 14.103,00=, oltre 15 % per spese generali, € 2.455,00= per anticipazioni e accessori di legge; condanna la parte attrice al pagamento, in favore del convenuto **(omissis)** , delle spese di lite da lui sostenute, liquidate in complessivi € 16.293,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Brescia il 2 febbraio 2024

Il giudice est.
dott. Carlo Bianchetti

Il Presidente
dott. Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209